



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUEMI, SPILABOTTE, SCILIPOTI ISGRÒ, PALERMO, BATTISTA e RICCHIUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2015

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo le recenti iniziative assunte a livello internazionale (in Uruguay ed in numerosi Stati USA) non è più vero ciò che lamentavano i proponenti del disegno di legge n. 133 della XVI legislatura del Senato nel segnalare che «con rarissime eccezioni, la comunità internazionale ha optato per l'approccio proibizionista sulle droghe. L'ONU, gli Stati Uniti, l'Unione europea, tra cui l'Italia, hanno scelto di combattere il fenomeno del narcotraffico e del consumo di droghe con la repressione. Sono proibiti la vendita, l'acquisto, la cessione, il consumo, il trasporto, la produzione di sostanze quali l'eroina, la cocaina, le metanfetamine, la *cannabis*, e altre». Oggi, al contrario, una diffusa consapevolezza conduce vari legislatori nazionali a ritenere prevalenti i rischi intrinseci nell'approccio proibizionista.

Riprendendo la riflessione effettuata con il citato disegno di legge, preparato in collaborazione con l'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), «i divieti, e le sanzioni da esso derivanti, hanno come pilastri alcune motivazioni che possiamo classificare in tre categorie:

1. drogarsi fa male alla salute;
2. drogarsi riduce la produttività, arrecando un grave danno economico al "sistema Paese";
3. il traffico di droga arricchisce le organizzazioni criminali.

Per quanto riguarda il primo punto, con l'eccezione forse della *cannabis*, non vi sono dubbi. Assumere sostanze come l'eroina fa male alla salute. A nostro avviso, legalizzare e quindi controllare il mercato delle droghe potrebbe ridurre il danno alla salute provocato dalle droghe: si potrebbe controllare la loro composizione, visto che spesso sono tagliate con sostanze ancora

più nocive della droga stessa; si potrebbe controllare ad ogni stadio lo stato di salute del tossicodipendente; la diminuzione drastica del costo di queste sostanze, coltivate e vendute legalmente, non spingerebbe così spesso il tossicodipendente a delinquere; pertanto eviterebbero il carcere, che alla salute non fa certo bene, decine di migliaia di persone. Chi si oppone alla legalizzazione risponderà che non ci si può accontentare di limitare il danno, un obiettivo troppo timido, ma lo si deve estirpare anche se - secondo noi - questo significa aggravarlo.

Per quanto riguarda invece il secondo punto, non vi è dubbio che alcune droghe limitano la produttività del tossicodipendente. Anche qua, noi sosteniamo che non è sempre così: la criminalizzazione e l'incarcerazione hanno effetti ben più gravi sulla produttività dell'individuo di quanto facciano le sostanze che assumono; alcune droghe, quando prese in dosi moderate, possono addirittura aumentare la produttività. Ma chi ha scelto la strada del proibizionismo dirà che un individuo sano, senza dipendenza o vizi alcuni, è generalmente più produttivo e virtuoso di uno che fa uso di droghe.

Infine, per quanto riguarda il terzo punto, è certo che il mercato della droga è un'attività fondamentale per la sopravvivenza delle organizzazioni criminali. Ancora una volta, noi siamo convinti che è proprio grazie al proibizionismo che si crea il mercato nero, e quindi l'opportunità di guadagno per le mafie (si ricordi l'esempio fallimentare del proibizionismo sull'alcool negli Stati Uniti negli anni venti dello scorso secolo). Rimane però il fatto che oggi le organizzazioni criminali guadagnano miliardi e miliardi di euro grazie al commercio illegale di droghe. Fino ad oggi, si è scelto di combattere le organizzazioni criminali solo con le forze dell'ordine e con il carcere, e non - come so-

steniamo noi – sottraendogli in maniera intelligente le fonti di guadagno».

I proponenti del presente disegno di legge non ignorano che l'approccio antiproibizionista, in tema di droghe, lamenta come nel nostro ordinamento giuridico, nonostante il divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti sia stato abrogato con il *referendum* del 1993, la condotta di coltivazione non autorizzata di piante da stupefacenti continui a costituire sempre e comunque un illecito penale, con esclusione di qualsivoglia spazio per un intervento punitivo solo in via amministrativa ai sensi dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», e ciò pur in presenza di coltivazioni di modestissima dimensione, rispetto alle quali sarebbe inverosimile una destinazione del ricavato al mercato. Si tratta della lamentela da cui la relazione del disegno di legge n. 2641, proposto alla Camera nella scorsa legislatura dai deputati Bernardini ed altri, partì per segnalare che se «l'attività di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti non è richiamata né nell'articolo 73, comma 1-bis, né nell'articolo 75, comma 1, ma solo nel comma 1 del citato articolo 73 del testo unico, ne deriva che il legislatore sembra aver attribuito scientemente a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale, quale che sia la dimensione della piantagione e quale che sia il quantitativo di principio attivo ricavabile dai fiori o dalle foglie delle piante da stupefacenti. Anche dopo l' incisivo intervento di riforma della disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti realizzato nel 2006 (decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49), il legislatore ha finito con l'aderire a quell'opinione giurisprudenziale senz'altro prevalente, fatta propria anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 360 del 24 luglio 1995), secondo cui la condotta di coltivazione, in quanto potenzialmente in

grado di aumentare il quantitativo di droga circolante, sarebbe intrinsecamente più grave rispetto a quella di mera detenzione, così da meritare un trattamento punitivo diverso e più severo. Peraltro la predetta impostazione è stata ribadita più recentemente anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 28605 del 2008), essendosi riaffermato, pur dopo il *novum normativo* del 2006, che l'attività di coltivazione, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, 28, 73, comma 1-bis, e 75, comma 1, del testo unico, è vietata e sanzionata penalmente anche qualora la finalità dell'agente sia di destinare il prodotto della coltivazione a mero consumo personale».

I proponenti del presente disegno di legge concordano sul fatto che il divieto generale e assoluto di coltivare le piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del testo unico (tra le quali è annoverata la *cannabis indica*) appare davvero eccessivo, perlomeno rispetto a quelle condotte di coltivazione rudimentale e domestica di poche piantine, destinate a consentire il ricavo di modestissimi quantitativi di principio attivo, giacché in casi del genere il rischio di destinazione a terzi della sostanza stupefacente è pressoché nullo e parimenti nullo è il rischio per la salute individuale del coltivatore-assuntore. Eppure ritengono che lo scopo suddetto possa essere meglio conseguito non già estendendo gli effetti del *referendum* abrogativo del 1993 anche a tutte quelle attività di coltivazione cosiddetta «domestica» delle piante da stupefacenti, bensì eliminando la *cannabis* ed i suoi derivati dall'elenco delle sostanze previste dalla citata tabella di cui all'articolo 14 del testo unico depenalizzandone il mercato e il consumo. È comunque auspicabile che a questo disegno di legge segua un testo legislativo per la regolamentazione ed il controllo della produzione del mercato della *cannabis* e dei suoi derivati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;
- b) la lettera b) è abrogata.

2. Alla Tabella I del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le voci: «Delta - 8 - trans-tetraidrocannabinolo (THC)» e «Delta - 9 - trans-tetraidrocannabinolo (THC)» sono soppresse;
- b) la voce: «Paraesil» è soppressa.

3. La Tabella II del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogata.